

COMUNE DI INTROBIO  
PROV. DI LECCO

**REGOLAMENTO PER  
LA DISCIPLINA  
DELLE ESENZIONI  
E DELLE  
AGEVOLAZIONI  
FISCALI E  
TARIFFARIE**

DELIBERAZIONE CONSIGLIO 54/1998

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLE ESENZIONI E DELLE  
AGEVOLAZIONI FISCALI E TARIFFARIE**

---

**INDICE:**

<b>TITOLO I</b>	<b>2</b>
<b>AMBITO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO</b>	<b>2</b>
Articolo 1 - Ambito di applicazione	2
Articolo 2 - Ambito di applicazione delle esenzioni ed agevolazioni fiscali	2
Articolo 3 - Ambito di applicazione delle esenzioni ed agevolazioni tariffarie	2
<b>TITOLO II</b>	<b>3</b>
<b>AGEVOLAZIONI FISCALI E TARIFFARIE</b>	<b>3</b>
Articolo 4 - Organizzazioni non lucrative di utilità sociale («Onlus»)	3
Articolo 5 - Soggetti in disagiate condizioni economiche e sociali	3
Articolo 6 - Agevolazioni fiscali per favorire l'occupazione	4
Articolo 7 - Agevolazioni tariffarie per favorire l'occupazione	5
Articolo 8 - Esenzioni dall'imposta comunale sugli immobili	5
Articolo 9 - Esenzioni dal canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche	6
Articolo 10 - Agevolazioni per la ristrutturazione del patrimonio edilizio	7
<b>TITOLO III</b>	<b>8</b>
<b>NORME TRANSITORIE E FINALI</b>	<b>8</b>
Articolo 11 - Tributi arretrati	8
Articolo 12 - Entrata in vigore	8

**TITOLO I**  
**AMBITO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO**

*Articolo 1 - Ambito di applicazione*

1. Il presente regolamento disciplina le esenzioni e le agevolazioni fiscali e tariffarie.

*Articolo 2 - Ambito di applicazione delle esenzioni ed agevolazioni fiscali*

1. Ai fini del presente regolamento, per esenzioni ed agevolazioni fiscali si intendono quelle concernenti i seguenti tributi comunali:

- a) l'imposta comunale sugli immobili;
- b) i canoni di fognatura e di depurazione delle acque di rifiuto;
- c) la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

*Articolo 3 - Ambito di applicazione delle esenzioni ed agevolazioni tariffarie*

1. Ai fini del presente regolamento, per esenzioni ed agevolazioni tariffarie si intendono quelle concernenti le seguenti entrate comunali:

- a) i canoni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
- b) i canoni per la somministrazione dell'acqua per usi civili;
- c) il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari.

**TITOLO II**  
**AGEVOLAZIONI FISCALI E TARIFFARIE**

*Articolo 4 - Organizzazioni non lucrative di utilità sociale («Onlus»)*  
( Art.21 Dlgs 460/1997)

1. Le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui all'art. 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460:

- a) sono esenti da tutti i tributi comunali e dai connessi adempimenti;
- b) godono della riduzione al 50 per cento di tutti i canoni e le tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi pubblici comunali di cui all'art. 3 del presente regolamento.

2. L'esenzione si applica a condizione che ONLUS dimostri d'aver effettuato la comunicazione di cui all'art. 11, comma 2, del medesimo decreto, e fino al verificarsi di una causa di decadenza dai benefici fiscali.

3. I funzionari responsabili dell'applicazione dei tributi comunali verificano annualmente la sussistenza del diritto all'agevolazione mediante controlli sistematici presso l'anagrafe delle ONLUS. Essi hanno anche il potere di inviare alle ONLUS questionari per la richiesta di dati, informazioni e documenti rilevanti per l'applicazione dei benefici. I controlli dei funzionari responsabili dell'applicazione dei tributi comunali sono efficaci anche nei riguardi dei benefici i tariffari.

*Articolo 5 - Soggetti in disagiate condizioni economiche e sociali*

1. Le persone fisiche residenti nel territorio comunale in disagiate condizioni economiche e sociali:

- a) sono esenti da tutti i tributi comunali e dai connessi adempimenti;
- b) godono della riduzione al 50 per cento dei canoni e delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi pubblici comunali di cui all'art. 3 del presente regolamento.

2. Si considerano in condizioni economiche e sociali disagiate le persone fisiche che si trovano in una delle seguenti situazioni:

a) occupano a scopo abitativo unità immobiliari classificate in categoria catastale "A4" («abitazioni popolari») e non possiedono altri redditi diversi da quelli di cui alla successiva lettera b);

b) essi ed i componenti del proprio nucleo familiare sono titolari di pensioni di qualsiasi specie di ammontare annuale complessivo non superiore a lire 6 milioni;

c) essi ed i componenti del proprio nucleo familiare non possiedono beni immobili e diritti reali immobiliari di valore superiore a lire 50.000.000 determinato secondo le disposizioni per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, non hanno redditi propri di natura stabile e continuativa diversi da quelli di cui alla precedente lettera b), e non esercitano in alcun modo attività a carattere commerciale, artistico o professionale.

3. Per l'ammissione ai benefici i funzionari responsabili richiederanno all'interessato, almeno una volta all'anno, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante il possesso dei requisiti di cui al comma precedente. Richiederanno inoltre informazioni tramite il Comando della Polizia urbana sul tenore di vita dell'interessato e dei suoi familiari dedotto anche dai consumi di acqua, energia elettrica, telefono e simili rilevati dalle fatture periodiche, nonché dalla disponibilità di autovetture e motocicli - e sulla veridicità delle dichiarazioni rese.

#### *Articolo 6 - Agevolazioni fiscali per favorire l'occupazione*

1. Al fine di promuovere lo sviluppo occupazionale, le imprese e gli esercenti attività di lavoro autonomo sono esenti dai tributi inerenti all'esercizio dell'impresa o dell'attività di lavoro autonomo per il periodo di tempo nel quale hanno incrementato di almeno il 20 per cento i propri livelli occupazionali, rispetto al numero medio dei dipendenti occupati nel biennio 1996-1997.

2. Se l'incremento è inferiore alla percentuale indicata nel comma 1, il contribuente ha diritto ad uno sgravio proporzionale dei tributi.

3. Ai fini della presente disposizione, sono incluse nelle unità lavorative occupate anche quelle assunte con i benefici dell'art. 4 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, nonché i soggetti inquadrati come:

a) apprendisti;

b) dipendenti con contratto di formazione e lavoro e borsa lavoro, e con piani di inserimento professionale di cui al Decreto legge 16 maggio 1994, n. 299;

c) dipendenti con contratto ad orario parziale («part-time»), di cui all'art. 5 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863.

4. Il diritto all'esenzione od allo sgravio parziale è esercitato a condizione che l'interessato ne faccia domanda al Comune al momento nel quale l'incremento occupazionale si è verificato, e documenti contestualmente l'anzidetto incremento con idonea certificazione dell'Ispettorato del lavoro o di un professionista esercente la professione di dottore o di ragioniere commercialista o di consulente del lavoro. Se la certificazione è rilasciata da un professionista, alla stessa vanno allegati i necessari documenti probatori (fotocopie di denunce ad istituti assicurativi o ai fini fiscali,

## REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLE ESENZIONI E DELLE AGEVOLAZIONI FISCALI E TARIFFARIE

---

fotocopie dei libri paga e matricola, certificate conformi ai documenti originali dagli stessi professionisti, e simili).

5. Entro 30 giorni dalla presentazione della domanda e della certificazione il Comune comunica la percentuale di riduzione spettante, con provvedimento di validità di mesi. Alla fine del periodo di validità del provvedimento, l'interessato deve rinnovare la procedura di cui al comma precedente.

### *Articolo 7 - Agevolazioni tariffarie per favorire l'occupazione*

1. I soggetti di cui al primo comma dell'art. 6, che hanno incrementato di almeno il 20 per cento i propri livelli occupazionali alla fine di ciascun esercizio finanziario possono chiedere al Comune il rimborso del 50 per cento dei corrispettivi pagati per i servizi comunali di cui all'art. 3 del presente regolamento. Il rimborso è disposto dal Comune, previa verifica della sussistenza dei requisiti prescritti.

### *Articolo 8 - Esenzioni dall'imposta comunale sugli immobili* ( Art.7Dlgs 504/1992; art. 59 Dlg.446/1997)

1. Sono esenti dall'imposta comunale sugli immobili:

- a) gli immobili posseduti dallo Stato, dalle regioni, dalle province, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dalle unità e dalle aziende sanitarie locali, dalle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
- b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
- c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'art. 5-bis, D.PR. 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;
- d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni, degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
- e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto il 1° febbraio 1929 e reso esecutivo con legge 27 maggio 1929, n. 810;
- f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
- g) i fabbricati che, dichiarati inagibili o inabitabili, sono stati recuperati al fine di essere destinati alle attività assistenziali di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, limitatamente al periodo in cui sono adibiti direttamente allo svolgimento delle attività predette;
- h) i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984;

- i) i fabbricati posseduti e utilizzati direttamente dai soggetti di cui all'art. 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'art. 16, lettera a), della L. 20 maggio 1985, n. 222.
2. L'esenzione spetta per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte.

*Articolo 9 - Esenzioni dal canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche  
( Art.63 comma 2 lettera e) Dlg.446/1997)*

1. Sono esenti dal canone le occupazioni effettuate:
- a) dallo Stato, dalle regioni, dalle province, dai consorzi fra enti locali e da enti ed associazioni di volontariato;
  - b) da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato;
  - c) da enti pubblici, diversi dalle società e residenti nel territorio dello Stato, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
  - d) in occasione di manifestazioni politiche, sindacali d categoria, culturali, sportive, filantropiche o religiose, da chiunque effettuate.
2. Sono altresì esenti dal pagamento dei canone:
- a) le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, e le aste delle bandiere;
  - b) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione nonché di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
  - c) le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e ago scarico delle merci;
  - d) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;
  - e) le occupazioni fatte dall'ente gestore dei servizio idrico integrato, come definito dalla legge 5 gennaio 1994, n. 36, in materia di risorse idriche;
  - f) le occupazioni fatte da terzi in esecuzione di contratti stipulati dal Comune in qualità di committente di opere e servizi pubblici.

*Articolo 10 - Agevolazioni per la ristrutturazione del patrimonio edilizio*

1. A favore dei soggetti che realizzano gli interventi di recupero del patrimonio edilizio a norma dell'art. 1, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, nei centri storici, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili è fissata nella misura del 3 per mille. L'agevolazione si applica per 3 anni a decorrere da quello di inizio dei lavori, e nel caso di trasferimento degli immobili o di diritti reali sugli stessi, spetta all'acquirente.
2. I soggetti di cui al comma precedente sono esonerati dal pagamento del canone per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche necessarie all'esecuzione dei lavori di cui al comma precedente a decorrere dal 1° gennaio 1999.
3. Le agevolazioni previste ai commi 1 e 2 spettano alle stesse condizioni stabilite per la concessione della detrazione ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. Non spettano per gli edifici non censiti agli uffici del catasto o per i quali non sia stato richiesto l'accatastamento o per i quali nel 1997 non sia stata pagata l'imposta comunale sugli immobili, se dovuta.

**TITOLO III**  
**NORME TRANSITORIE E FINALI**

*Articolo 11 - Tributi arretrati*

1. Nei riguardi dei soggetti di cui ai precedenti artt. 5 e 6 il Comune non esercita l'attività d'accertamento per tutti i tributi comunali dovuti da essi o dai componenti dei loro nucleo familiare, ancorché soppressi od abrogati, in relazione ai presupposti verificatisi fino al 31 dicembre 1998, e per il tempo durante il quale detti soggetti beneficiano delle esenzioni ed agevolazioni loro accordate per effetto del presente regolamento

*Articolo 12 - Entrata in vigore*

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1999

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLE ESENZIONI E DELLE  
AGEVOLAZIONI FISCALI E TARIFFARIE

---

ADOTTATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N. \_\_\_\_\_ DEL

La deliberazione del Consiglio Comunale è divenuta esecutiva in data  
\_\_\_\_\_ con atto n. \_\_\_\_\_ dell'Organo Regionale di controllo.

Il presente regolamento è stato pubblicato all'albo pretorio di questo Comune il  
\_\_\_\_\_ e vi è rimasto affisso per 15 giorni consecutivi.

\_\_\_\_\_, li \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE